



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,  
all'esito dell'udienza del 5 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **36871** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (LE) il XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dagli avv. ti Gaetano Messuti, Giorgio Oliva e Gabriella Centonze che chiedono di ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: [messuti.gaetano@ordavvle.legalmail.it](mailto:messuti.gaetano@ordavvle.legalmail.it), [giorgio-oliva@pec.it](mailto:giorgio-oliva@pec.it), ed [gabriella.centonze@orddavvle.legalmail.it](mailto:gabriella.centonze@orddavvle.legalmail.it), elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Gabriele D'Annunzio, n.73.

**contro:**

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108.

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITA, all'udienza del 5 marzo 2024, l'avv. Ilaria De Leonardis, per l'INPS, i difensori del ricorrente non comparsi;

Ritenuto e considerato in

**FATTO E DIRITTO**

-Visto il ricorso depositato in data 15 novembre 2021, con il quale il ricorrente, come sopra generalizzato, già dipendente del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, e cessato dal servizio a decorrere dal 31 gennaio 2020, ha chiesto la riliquidazione del trattamento

pensionistico in godimento, conseguente all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva del trattamento di quiescenza;

-Richiamata la sentenza/ordinanza n. 56/2023, con la quale è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% a decorrere dal gennaio 2022, mentre con riferimento ai ratei pensionistici anteriori a tale data, è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 54 del medesimo TU, siano estesi in favore anche al personale della Polizia di Stato;

-Preso atto che l'I.N.P.S. ha dato esecuzione alla decisione di accoglimento, provvedendo a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente con decorrenza 1° gennaio 2022, come si evince dal provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico depositato, unitamente alle note d'udienza, in prossimità dell'odierna udienza;

-Considerato che la Corte costituzionale, nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale che ha giustificato la sospensione del presente giudizio, con ordinanza n. 36/2023, ha disposto la restituzione degli atti al remittente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta fondatezza della sollevata q.l.c., alla luce dello *ius superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021;

-Vista la sentenza n. 178/2023 di questa Sezione con cui è stato definito il giudizio *a quo*, senza ulteriore remissione alla Consulta, rigettando la domanda volta al riconoscimento degli arretrati anteriori al 2022;

-Preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 33/2023, ha dichiarato la non fondatezza della q.l.c., della disposizione di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 395/1990, in riferimento al personale della Polizia Penitenziaria, con argomentazioni perfettamente sovrapponibili a quelle riferibili alla Polizia di Stato e di difficile confutazione, tanto da ritenere che la Consulta confermerebbe il suddetto orientamento anche con riferimento al caso di specie;

-Ritenuto, pertanto, che per il periodo anteriore al gennaio 2022, il trattamento

pensionistico resta disciplinato dalle norme riferite al personale ad ordinamento civile, come correttamente applicate dall'INPS;

-Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36871, rigetta la domanda volta al riconoscimento degli arretrati anteriori al gennaio 2022.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 5 marzo 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 05.06.2024

Il Funzionario

F to (Dott.ssa Anna Rossano)